



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 29 aprile 2015
Rif. P/CR.c/2044

CIRCOLARE N° 392

OGGETTO: Atto di indirizzo per la corretta applicazione del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 19 marzo 2015, considerando le criticità e le incertezze di calcolo che sono state riscontrate sin dalla prima emanazione del D.M. 143/2013, ha ritenuto necessario emanare un Atto di indirizzo sulla sua corretta applicazione al fine di evitare che le Stazioni appaltanti possano adottare modalità di calcolo viziate da interpretazioni soggettive, che risultino eccessivamente penalizzanti per le prestazioni relative ai servizi di geologia ed anche per fornire agli OO.RR. una guida univoca in materia.

Si trasmette, pertanto, la delibera n° **73/2015** da considerare quale Atto di indirizzo per la corretta applicazione del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, con richiesta di divulgazione tra gli iscritti e pubblicazione sul sito dell'Ordine Regionale.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano

Deliberazione n° 1/2015 del 19 marzo 2015

Atto di indirizzo per la corretta applicazione del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 marzo 2015,

SENTITA

la relazione del Consigliere Cappadona e le relative considerazioni,

PREMESSO

- CHE con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (Art. 9 comma 1), sono state abrogate in via definitiva le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- CHE il comma 2 dell'art. 9 della suddetta Legge 24 marzo 2012, n. 27, così come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'articolo 5, prevede che “ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
- CHE con decreto del Ministro della Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013 è stato approvato il regolamento recante “determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”;
- CHE il suddetto regolamento definisce, come da specifica previsione normativa, le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi afferenti a tutte le professioni tecniche, compresa la professione di geologo, ed individua i parametri per la determinazione del corrispettivo;
- CHE nella definizione dei parametri di incidenza, adottati di concerto con le categorie professionali interessate, si è dovuto tener conto della ulteriore previsione normativa di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,: “il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge”;

- CHE tale disposizione ha comportato la necessità di raffronto con sistemi di parametrizzazione dei corrispettivi delle singole prestazioni (i vecchi Tariffari oggi abrogati) profondamente diversi tra loro per criteri e modalità di calcolo;
- CHE l'accorpamento operato, se da un lato ha prodotto una evidente semplificazione, riconducendo ad una unica modalità di calcolo la determinazione dei corrispettivi per prestazioni professionali anche molto diverse tra loro per natura e contenuti, dall'altro ha determinato delle inevitabili incertezze e criticità nelle modalità di applicazione che necessitano di chiarimenti ed interpretazioni;
- CHE la recente Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha ribadito l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013;
- CHE la suddetta Determinazione sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di predisporre un quadro analitico delle prestazioni (suddivise per classi e categorie) da affidare e dei relativi corrispettivi da porre a base di gara riportando, nella documentazione di gara, il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base d'asta al fine di consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.
- CHE le citate incertezze e criticità nelle modalità di applicazione del DM 143/2013 per le prestazioni professionali afferenti ai servizi di geologia determinano la necessità di chiarimenti e precisazioni onde consentire una univoca interpretazione da parte delle stazioni appaltanti;

DELIBERA

- Per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura, ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013, n. 143, con specifico riferimen-

to ai servizi relativi alla geologia, sono da considerare corrette, senza possibilità di differente interpretazione, le modalità di calcolo illustrate nella guida predisposta dal Consiglio Nazionale dei Geologi ed allegata alla presente deliberazione (reperibile on line all'indirizzo <http://www.cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/>).

- Per la determinazione dei compensi di qualsiasi prestazione di cui alla tavola “Z2” il parametro “V” è univocamente definito, ai sensi dell’Art. 3 comma 1, come “costo delle singole categorie componenti l’opera” e dunque “individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo”. Non è ammessa alcuna deroga a tale previsione normativa per nessuna delle prestazioni previste dalla Tavola “Z2”. Ciò anche in considerazione del fatto che i parametri di incidenza individuati per ciascuna prestazione sono stati calcolati, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall’Art. 1 comma 4, proprio tenendo conto della univoca definizione del Parametro “V”.
- I parametri (Q) di incidenza relativi alla prestazione “Qb.I.11” – Tav. Z2 – “Relazione geologica” (per la fase prestazionale b1) Progettazione preliminare – sempre nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 1 comma 4, sono stati calcolati tenendo conto delle aliquote a) e b) di cui alla tabella IV – Art. 23 – del D.M. 18/11/71 e ss.mm.ii. Pertanto la determinazione del compenso per la prestazione professionale relativa al “Preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati ed appalti per indagini geognostiche”, di cui all’aliquota “b” del citato D.M. 18/11/71 - Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi – oggi abrogato, trova copertura all’interno dei parametri di incidenza determinati per la suddetta prestazione “Qb.I.11”. Non è invece da ritenersi ricompresa in tale prestazione l’assistenza in cantiere alla esecuzione delle indagini geognostiche, la direzione lavori delle indagini, la verifica ed il controllo sulla definizione delle verticali stratigrafiche, sulla esecuzione di prove in foro e sul prelievo di campioni. Il corrispettivo per tali prestazioni, per la esecuzione delle quali si intende affidare incarico al professionista geologo, andrà calcolato, ai sensi dell’Art. 6 comma 2, tenendo conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato.

- La prestazione “Qa.0.02” – Tav. Z2 – “.... studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali....” si intende riferita alla mera redazione delle cartografie tematiche ed alla compilazione delle relazioni descrittive. Restano esclusi dalla determinazione dei compensi, ottenuta utilizzando i relativi parametri (Q) di incidenza, gli studi ed i rilievi geologici, geomorfologici, strutturali e le connesse analisi geoambientali per la determinazione degli areali di pericolosità e di rischio finalizzati alla valutazione della compatibilità delle previsioni di piano (Art. 89 – DPR 380/2001). Tali prestazioni, il cui calcolo del corrispettivo non può essere direttamente collegato al numero di abitanti o al valore del PIL pro capite per abitante, ma piuttosto all'estensione ed al grado di complessità del territorio analizzato, dovranno pertanto essere computate a parte ed in aggiunta utilizzando i criteri di cui all'Art. 6. Sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 1 comma 4, si potranno indifferentemente applicare i criteri di cui all'art. 6 comma 1 (ricorso al criterio dell'analogia utilizzando i parametri di incidenza di cui alla prestazione Qa.III.03 - Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, - idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni,), o quelli di cui all'Art. 6 comma 2 (tenendo conto del tempo impiegato – vacanze).

La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo del Consiglio Nazionale dei Geologi per la corretta applicazione del Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 in riferimento alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi alla geologia.